

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La preminenza della norma nell'interpretazione della legge.

Nota a [Tribunale di Roma, sentenza del 20.12.2018](#)

di **Gianluca LUDOVICI**

"Non è il numero dei consensi dati o negati a fondare la giustezza o meno di una tesi. [...] E' allora quanto mai opportuno il richiamo all'art. 12 delle preleggi al c.c., che così dispone: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"

«Diligite Iustitiam qui iudicatis terram»
(Sapienza, I, 1)

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Il ragionamento dell'organo giurisdizionale. – 3. La giustizia predittiva e l'art. 12 disp. prel. c.c.: dall'ipotesi astratta alla verifica del caso concreto – 4. Il principio di diritto. – 5. Conclusioni.

1. La pronuncia in esame interviene a convalidare in sede giurisprudenziale le elaborazioni teoriche poste a fondamento della cosiddetta "giustizia predittiva" e della cosiddetta "giurimetria", oggetti del più interessante dibattito dottrinario (e non solo) sviluppatosi nel mondo del diritto negli ultimi venti anni.

Questi in breve i fatti di causa. Nell'ambito di un giudizio di primo grado avente come oggetto una questione condominiale, veniva in rilievo la questione della idoneità della procura *ad litem* ai fini della partecipazione del difensore alla procedura di mediazione obbligatoria *in subiecta materia*: in particolare il Tribunale di Roma, investito della disputa, si interrogava se tale procura, oltre a consentire al difensore, nell'ambito del giudizio, tutti i poteri compreso quello di transigere la causa, potesse essere considerata idonea anche a conferire all'avvocato il mandato per la ricerca e la conclusione di un accordo transattivo o conciliativo nel procedimento di mediazione. Gli aspetti che, pertanto, venivano in discussione riguardavano da un lato, se la procura alle liti conferita all'avvocato e riferita alla sola gestione della causa (senza cioè alcuna menzione della mediazione) lo autorizzasse, per ciò solo, a incardinare e gestire, senza la parte rappresentata, il procedimento di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010, e, dall'altro, se la procura che eventualmente contenesse un tale espresso riferimento, avesse, poi, in concreto qualche utilità ed efficacia.

Alla seconda questione affrontata dall'organo giurisdizionale romano quest'ultimo dava risposta negativa ovvero stabiliva che l'esistenza di una procura rilasciata dalla parte assente (al suo difensore o ad altro soggetto) nella procedura di mediazione obbligatoria (e demandata) al fine di essere rappresentata in quella sede non era ammissibile e tale da potersi dire che la procedura di mediazione fosse risultata correttamente svolta. Per giungere a tale conclusione argomentava il Giudice territoriale laziale di primo grado che la questione impingeva "*al grave e dibattuto problema della necessità o meno della presenza personale della parte nel procedimento di mediazione*"; il Tribunale romano affermava, allora, che sul punto erano state esposte due opposte opinioni e che, per quanto si dovesse rilevare che non era il numero dei consensi dati o negati a fondare la giustezza o meno di una tesi, stava di fatto che, in mancanza sul punto di interventi dell'Organo di nomofilachia, la pressoché unanime giurisprudenza di merito riteneva necessaria e inderogabile, salve obiettive e valide giustificazioni, la presenza personale della parte. Passati in rassegna gli argomenti *a contrario* della giurisprudenza minoritaria, l'organo giurisdizionale di primo grado riteneva comunque che tali rilievi non erano decisivi per contrastare il diverso e contrario assunto; a tal fine il Tribunale della capitale, considerato che la legge *expressis verbis* prevede, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte, assistita dall'avvocato, postulava, allora, l'opportunità in simili casi di richiamare l'art. 12 delle preleggi al c.c., che nella parte di interesse del giudice adito così dispone: "*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo*

*la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*¹. Da quanto sin qui esposto discendeva per il Giudice di prime cure romano come fosse escluso dalla legge alla radice che potesse ritenersi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione con la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente, rimanendo da esaminare la diversa situazione nella quale oltre all'avvocato, vi fosse altro soggetto munito del potere di rappresentanza della parte assente di persona.

Concludeva l'estensore della sentenza definitiva del giudizio di primo grado che non era ammissibile, per le persone fisiche e salvi casi eccezionali, la rappresentanza della parte, assente di persona, in mediazione obbligatoria e demandata: a tale conclusione era agevole pervenire attraverso l'interpretazione letterale, sistematica e teleologica del decreto legislativo 28/2010, rinvenendosi numerosi riferimenti testuali, in tale legge, alle "parti".

In conclusione, il Tribunale romano per verificare la praticabilità di tale interpretazione affermava che occorre tenere presenti sia il dato testuale, che invero appariva nel caso di specie già di per sé esaustivo ed insuperabile, sia ulteriori segmenti logici e normativi che concorrevano nella univoca conclusione che la giusta accezione della parola "parti" (fisiche) fosse quella riferita ai soggetti titolari del diritto conteso, personalmente presenti. Si riteneva, pertanto, che la necessaria partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) che non ricorrevano nel caso in esame, era insita nella natura stessa delle attività da compiere, nonché implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del D.Lgs. 28/2010, tutto proteso a favorire il raggiungimento di un accordo mediante l'incontro delle parti (personalmente) e la ripresa di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.

2. La seconda questione affrontata dall'organo giurisdizionale romano nel giudizio concluso con la sentenza *de qua* ed a cui lo stesso dava risposta negativa (*id est*: l'esistenza di una procura rilasciata dalla parte assente – al suo difensore o ad altro soggetto – nella procedura di mediazione obbligatoria e demandata al fine di essere rappresentati in quella sede non è ammissibile e tale da potersi dire che la procedura di mediazione risulti correttamente svolta), costituisce, in verità, sia per il giudice in particolare, sia per l'ordinamento processualciviltistico in generale, lo spunto di riflessione metodologico e procedurale per compiere attività speculativa sulla rilevanza del precedente giurisprudenziale e/o della norma giuridica ai fini della corretta interpretazione in sede giudiziale della legge applicabile al caso concreto.

¹ L'art. 12 disp. prel. c.c., in realtà, così dispone in modo più ampio: "*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.*". La norma *de qua*, infatti, stabilisce una gerarchia di criteri interpretativi della legge che prevedono il ricorso dapprima all'esegesi letterale, poi il ricorso all'ermeneutica teleologica (entrambi indicati al comma I), successivamente l'impiego dell'*analogia legis* e, infine, l'applicazione dell'*analogia iuris* (ricordati al comma II); cfr. al riguardo L. VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, 2017, la cui equazione logico-matematica (*rectius*: algoritmo) è elaborata in ragione di tale gerarchia.

Sebbene il risultato dell'indagine e dell'attività decisionale del Giudice romano sia alla fine il medesimo di quello seguito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, il primo vi perviene in virtù di un autonomo ragionamento logico-giuridico, fondato sulla valutazione e sulla comparazione delle argomentazioni poste a sostegno dei contrapposti orientamenti, i quali trovano nella mente del giudicante sintesi nella decisione che ritiene non correttamente svolta la procedura di mediazione (obbligatoria e demandata) in cui la parte (persona fisica) sia personalmente assente e solo rappresentata dal proprio difensore in virtù della procura alle liti rilasciata per il giudizio per il quale è stata demandata.

Ciò che più conta, infatti, nel caso di specie non è il diritto sostanziale che ha trovato applicazione, ma il procedimento in forza del quale si è arrivati al suo accertamento e che, a ben vedere, caratterizza la natura del nostro ordinamento giuridico di *civil law*, differenziandolo dai sistemi cosiddetti di *common law*, in cui vige la regola dello *stare decisis*. Negli ultimi decenni ha costituito oggetto di ampio dibattito lo slittamento (più o meno presunto) dell'uno verso l'altro modello: con riguardo al primo sistema, fondato sulla preesistenza (rispetto alla *querelle* da risolvere) di un diritto scritto in contrapposizione a quello di creazione giurisprudenziale per il quale, invece, la disputa è occasione di creazione del diritto stesso, si è detto più volte che la esistenza di orientamenti prevalenti e la loro costante applicazione da parte degli organi giurisprudenziali (di pari rango o di rango inferiore) implichi l'esistenza *de facto* di una regola analoga a quella dello *stare decisis*, per cui il precedente (più o meno universalmente accolto in giurisprudenza ovvero solo prevalentemente accettato) sia sostanzialmente vincolante per tutti gli altri giudici chiamati a decidere su casi identici o analoghi.

In tale contesto giuridico, dottrinario e giurisprudenziale, il Tribunale capitolino si è pronunciato "pregiudizialmente" con una petizione di principio, affermando indirettamente, ma con forza, il ruolo proprio del giudice che eserciti la funzione giurisdizionale in sistemi di *civil law*, rivendicando a sé non il ruolo di creatore del diritto, ma di esecutore del volere del Legislatore, il quale ultimo è costituzionalmente il solo demiurgo della norma giuridica: tale impostazione non limita od esclude la libertà dell'organo giurisdizionale, ma ne delimita il campo di esercizio nel pieno rispetto delle norme primarie che soprintendono alla vita dell'ordinamento giuridico, riservando ancor più a sé la facoltà di ragionare, argomentare e decidere astrattamente in contrapposizione ad altri ragionamenti, argomentazioni e decisioni di altri giudici del medesimo ordinamento processuale, seppur espressisi in prevalenza o, addirittura, universalmente.

Tale potere ermeneutico, prima, e decisionale, poi, non può, tuttavia, essere assoluto e come ben afferma il Tribunale di Roma trova il proprio punto di riferimento proprio nella legge e, più in particolare, nella norma cui il sistema affida il ruolo di parametro nell'interpretazione del testo normativo: stabilisce, infatti, l'art. 12 disp. prel. c.c. che nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa un significato differente da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore, salvo il ricorso a forme di interpretazione analogica nel solo caso di mancato raggiungimento di risultati attraverso l'applicazione dei primi due criteri.

Il riferimento alla opportunità di ricorrere alla disposizione delle preleggi *de qua* ritenuta dall'organo giudicante laziale, unitamente all'affermazione di

principio della irrilevanza dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale prevalente (affatto vincolante), ha condotto correttamente questi ad una soluzione del caso concreto ragionata e ponderata in modo autonomo sulla scorta di un'esegesi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28/2010 orientata dalla necessità di attribuire al testo normativo il significato proprio delle parole secondo la loro connessione ed in virtù della volontà del Legislatore.

La coincidenza tra soluzione del Tribunale romano ed orientamento maggioritario, così come più in generale la sostanziale adesione di una pronuncia a precedenti giurisprudenziali prevalenti deve intendersi, allora, non come l'omaggio o l'asservimento a principi di fonte giurisprudenziale sulla scorta dello *stare decisis*, ma come l'esito di un condivisibile ragionamento fondato su argomentazioni degne di approvazione in termini giuridici e prodotto dell'applicazione di una norma preesistente posta a presidio dell'ermeneutica giuridica e della certezza del diritto.

3. In ragione delle argomentazioni metodologiche e procedurali espresse dall'organo giurisdizionale capitolino di primo grado, la sentenza ed il principio in essa contenuto in questa sede esaminati si collocano a pieno titolo anche nel più recente ed innovativo dibattito circa le cosiddette "giustizia predittiva" e "giurimetria"². Posti, infatti, i termini fondamentali a sostegno della decisione nella esclusione della cogenza del precedente giurisprudenziale (sia esso maggioritario o prevalente, sia esso universalmente accolto) e nella rilevanza dell'art. 12 disp. prel. c.c. ai fini dell'esegesi del testo normativo, il provvedimento giudiziale in commento appare in una volta sola, da un lato, punto di partenza per una seria riflessione *in subjecta materia* e, dall'altro, una cartina di tornasole (di natura giurisprudenziale) della bontà e fondatezza della teoria predittiva.

Il tema della giustizia predittiva in Italia è stato di recente introdotto in virtù di approfonditi studi dottrinari ed accademici³, in virtù dei quali, partendo proprio dalla disposizione delle preleggi *de qua*, si è potuto in sintesi elaborare una equazione che ha tradotto in termini matematici (*rectius*: logici) la norma in commento.

² Sull'argomento si indicano gli studi e le pubblicazioni dei seguenti autori: G. ALPA, *Note sulla calcolabilità nel diritto nordamericano*, in Carleo A., a cura di, *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 2017; E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, Milano, 1948, 13; R. BORRUSO, *L'informatica del diritto*, Milano, 2004; B. DE FINETTI, *Teoria della probabilità*, Milano, 2005; G. DE NOVA, *Sull'interpretazione del precedente giudiziario*, in *Contratto e Impresa*, 1986; A. DI PORTO, *Calcolo giuridico secondo la legge nell'età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo*, in Carleo, A., a cura di, *Calcolabilità giuridica*, cit.; N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in Carleo, A., a cura di, *Calcolabilità giuridica*, cit.; Leibniz, G.W., *Dissertatio de Arte combinatoria*, 1666; E. LIVNI, *Nei tribunali del New Jersey è un algoritmo a decidere chi esce su cauzione*, in *Internazionale.it*, 2017; C. MORELLI, *Giustizia predittiva: in Francia online la prima piattaforma europea*, in *Altalex.com*, 2017; F. PATRONI GRIFFI, *Tecniche di decisione e prevedibilità nella sentenza amministrativa*, in Carleo, A., a cura di, *Calcolabilità giuridica*, cit.; P. ROSSI, *Razionalismo occidentale e calcolabilità giuridica*, in Carleo, A., a cura di, *Calcolabilità giuridica*, cit.; A. VIGNUDELLI, *Diritto Costituzionale*, Torino, 2010, 1052; L. VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, 2017; M. WEBER, *Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen*, Tübingen, 2001; M. WEBER, *Economia e società*, II, Milano, 1974.

³ L. VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, 2017, cui si rinvia per l'esposizione dell'algoritmo e per la spiegazione dei termini logici che vi sono sottesi.

Senza riportare per esteso questo significativo algoritmo, basti dire che il prodotto dell'interpretazione del testo normativo viene individuato nel risultato di un'operazione logica consistente in una procedura di verifica dell'esistenza di un numero di possibili argomentazioni giuridiche (tra loro poste in relazione sottoforma di somma algebrica, a seconda che esprimano un senso o il suo contrario) fondate dapprima sul dato testuale, poi sul dato teleologico, successivamente sull'*analogia legis* e, infine, sull'*analogia iuris*: orbene, si tratta di quattro passaggi distinti per cui si passa dall'uno all'altro (nel rispetto del rigoroso ordine previsto dall'art. 12 disp. prel. c.c. e qui appena riportato⁴) se e solo se non sia possibile trovare argomentazioni ovvero argomentazioni convincenti (*rectius*: prevalenti) con riferimento al passaggio logico precedente. In altri termini, si potrà pervenire ad una interpretazione della norma in ragione della teleologia (*id est*: il significato derivante dalla volontà del Legislatore) solo se non si rinverranno argomentazioni su base letterale ovvero se queste siano tali da esprimere risultati esegetici contrapposti che si elidano a vicenda; così come non si potrà far ricorso alle ipotesi di interpretazione analogica se quella teleologica, logicamente e legalmente antecedente alla *analogia legis* ed alla *analogia iuris*, abbia manifestato l'esistenza di una o più argomentazioni convincenti espressione del medesimo significato⁵.

L'applicazione del modello della giustizia predittiva a numerosi casi concreti conclusisi in sede di legittimità dinanzi alle Sezioni Unite del Supremo Collegio ha avallato non solo *ex post*, ma talvolta anche *ex ante*, la correttezza metodologica della giustizia predittiva e della giurimetria⁶: la scelta della Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, talora in favore dell'orientamento minoritario espresso dalle sezioni semplici dimostra la circostanza, ribadita nella pronuncia del tribunale capitolino in commento, che la correttezza di una data interpretazione della legge non è questione di maggioranza o prevalenza di pareri giudiziari su quel dato argomento, ma è e deve essere il risultato di un'attività di indagine speculativa da compiersi in virtù e nel rispetto di una disposizione di legge che ne predetermini l'ambito, senza inficiare la discrezionalità del singolo organo giudicante.

L'algoritmo predittivo applicato al caso concreto, a ben vedere, poi, avrebbe condotto al medesimo risultato esegetico raggiunto dall'organo giurisdizionale laziale, il quale, infatti, non ha fatto altro che vagliare le une e le altre argomentazioni (fondate su interpretazioni letterali delle norme di cui al D.Lgs. 28/2010) in tema di obbligatorietà della presenza personale della parte (persona fisica) nelle procedure di mediazione obbligatoria e demandata, preferendo la tesi positiva: la circostanza che l'ermeneutica del giudice romano abbia coinciso con quella del prevalente orientamento giurisprudenziale è solo manifestazione di una casualità, confermativa sì della bontà del precedente

⁴ Sull'ordine gerarchico cfr. in giurisprudenza amministrativa di merito T.A.R. Basilicata, sentenza in data 17.01.2015, n. 50, in www.dejure.com

⁵ L. VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, 2017, in cui si legge che: "I principi generali possono venire in soccorso dell'interprete solo in assenza di una «precisa disposizione» che abbia legittimato un'analogia legis dal risultato dubbio". Più chiaramente, l'interpretazione tramite principi generali è utilizzabile solo in caso di fallimento delle altre tipologie di interpretazione, prima tra tutte quella letterale che è la regina, così come confermato più di recente da: Trib. Taranto, sez. II, sentenza in data 02.08.2016, in www.dejure.com.

⁶ L. VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, 2017.

maggioritario, ma solo *ex post* ed a seguito della legittima (*rectius*: necessitata) applicazione della disposizione di cui all'art. 12 disp. prel. c.c. per una autonoma esegesi della norma da applicare al caso concreto.

4. Il "principio di diritto" affermato dall'organo giurisdizionale romano ci induce a riflettere sulla effettiva portata della disposizione in commento. Atteso che il precedente giurisprudenziale maggioritario o prevalente non è ontologicamente vincolante nel nostro sistema giuridico e considerato che quest'ultimo ha una norma di riferimento fondamentale (questa sì) vincolante nei termini in cui una norma giuridica è per sua stessa natura vincolante per tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico (ivi compresi i soggetti chiamati ad esercitare la funzione giurisdizionale), la pronuncia in commento, confermando astrattamente i presupposti logico-argomentativi della teoria predittiva, ne esalta in concreto i punti di forza, manifestandone altresì le favorevoli conseguenze anche su di un piano non prettamente giuridico.

L'assenza di vincoli derivanti da precedenti pronunce di organi giurisdizionali gerarchicamente superiori o di pari grado, così come provenienti da orientamenti giurisprudenziali maggioritari o prevalenti, garantisce, *in primis*, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e la conseguente libertà di giudizio del giudice adito per la definizione della singola *querelle*; se la prerogativa del potere giudiziario è, infatti, l'esercizio della giurisdizione e questa, stando alla dizione latina (*id est: ius dicere*), si traduce nella applicazione della legge al caso concreto, allora tale funzione si realizza solo allorché il giudice può autonomamente e liberamente interpretare il diritto e farne applicazione al singolo caso sottoposto alla sua attenzione, al fine di garantire il miglior risultato possibile nel rispetto delle norme giuridiche e dei beni (della vita) tutelati dall'ordinamento giuridico.

Tale libertà può allora essere garantita se ogni singola decisione sia svincolata *a priori* ed a prescindere da qualsiasi condizionamento, tra cui ovviamente il condizionamento dettato, volontariamente o involontariamente, direttamente o indirettamente, dall'operato di altri giudici, in posizione autorevole o meno: ciò ovviamente non può tradursi in termini di arbitrio, poiché la libertà di giudizio non si atteggia e non può atteggiarsi a remissione alla volontà assoluta (nel senso latino del termine "*absolutus*") di un soggetto terzo che imponga, seppur con i poteri riconosciutigli dall'ordinamento, una propria indiscriminata, incontrollabile ed incondizionata volontà. La volontà di cui deve essere fatta applicazione nella decisione di una disputa giudiziale deve essere necessariamente quella del Legislatore ovvero quella dei cittadini in virtù dei quali si creano e si applicano le leggi dello Stato (*rectius*: si amministra la Giustizia); nessun altro metodo, pertanto, se non quello dell'assoggettamento del giudice alla Legge è e può essere garanzia della bontà della libera, verificabile ed accettabile decisione dell'organo giurisdizionale di volta, in volta adito per la soluzione del caso concreto.

A ben vedere, poi, è proprio la Legge che, oltre ad essere il presupposto ed il terminale dell'azione del giudice, nonché oltre ad esprimere la funzione di tutela e di rispetto dell'operato dell'organo giurisdizionale, garantisce prima di tutto l'irrinunciabile risultato dell'uniformità dell'applicazione del diritto. Se la libertà di pensiero, di argomentazione e di decisione delle corti di giustizia (e soprattutto dei soggetti persone fisiche che le incarnano) rispetto al cosiddetto precedente giurisprudenziale maggioritario e prevalente, può in astratto

condurre ad interpretazioni ed applicazioni della legge potenzialmente confliggenti o addirittura antitetiche, così da realizzare il deprecabile risultato di trovare soluzioni differenti per casi identici, il rimedio a tale possibile distorsione del sistema è posto proprio dal diritto medesimo, il quale a mezzo di norma che disciplina l'interpretazione della legge (nel caso del nostro ordinamento, l'art. 12 disp. prel. c.c.) stabilisce *ex ante* quale siano i criteri per l'ermeneutica dei testi normativi, al pari di quello che accade in ambito civilistico per il contratto, per la cui esegesi l'ordinamento detta disposizioni in grado di garantire il raggiungimento dell'obiettivo della comprensione della reale volontà delle parti.

Non inganni che l'art. 65⁷ Legge sull'ordinamento giudiziario italiano (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) impone alla Suprema Corte nella propria composizione a Sezioni Unite, la funzione nomofilattica, poiché questa non viene esercitata o non dovrebbe essere esercitata in virtù di una *regola iuris* elaborata dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole manifestazione, ma sempre e comunque in forza di una legge preesistente e che dovrà necessariamente essere interpretata alla luce dei principi esegetici dell'art. 12 disp. prel. c.c., nel pieno rispetto della ripartizione dei poteri dello Stato stabiliti dalla carta costituzionale.

L'affermazione, contenuta anche nella sentenza in commento, dell'affrancamento del giudice da precedenti vincolanti e dell'assoggettamento dello stesso alla sola Legge, come la legge che stabilisce i criteri di interpretazione dei testi normativi, manifesta inequivocabile adesione alla teoria della cosiddetta giustizia predittiva, dimostrando così, da un lato, la corrispondenza di quest'ultima ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico di *civil law* (ed in specie la piena corrispondenza al nostro sistema processualistico civile ed ai criteri costituzionali) e, dall'altro, la sua idoneità al raggiungimento di importanti obiettivi quali la razionalizzazione ed oggettivazione del diritto (per le parti ovviamente in cui non intervengano elementi soggettivi e dati valoriali, quali, ad esempio, la buona fede) che siano il viatico per l'acquisizione del risultato della certezza del diritto, con tutte le implicazioni sociali ed economiche già delineate dal filosofo M. Weber⁸ nei propri scritti.

5. In conclusione, la decisione in commento afferma la bontà giuridica e la fondatezza di un metodo scientifico applicato al diritto e denominato "giustizia predittiva", fondato sull'applicazione di una norma (l'art. 12 disp. prel. c.c.) di natura logicamente preliminare e presupposta rispetto all'applicazione delle norme processuali e di merito che vengono in rilievo per la soluzione dei singoli casi concreti, afferendo al tema della esegesi di queste ultime e, quindi, della loro corretta comprensione e della loro reale portata; metodo scientifico

⁷ L'art. 65 R.D. 12/1941 così recita: "*La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato*".

⁸ M. WEBER, *Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen*, Tübingen, 2001; M. WEBER, *Economia e società*, II, Milano, 1974.

caratterizzato dall'anelito alla certezza del diritto, obiettivo sempre più trasversale, atteso l'attuale atteggiarsi dell'ordinamento giuridico e considerate le numerose interazioni tra mondo delle norme e mondo dei rapporti economico-sociali, indissolubilmente legate in ragione della loro riconducibilità all'ambito delle relazioni degli uomini, le cui attività debbono essere esercitate consapevolmente ovvero previa certa ed oggettiva conoscenze del significato delle proprie azioni ed omissioni, nonché delle conseguenze sul piano del diritto.

Metodologia di indagine che a ben vedere, non solo tutela il soggetto destinatario della norma, ma anche e soprattutto le prerogative (costituzionalmente previste) del soggetto che esercita la funzione giurisdizionale, come ben compreso dal giudice estensore della pronuncia in commento, poiché esclude l'esistenza di un vincolo cogente dettato da precedenti pronunce ed orientamenti giurisprudenziali maggioritari o prevalenti, rimettendo la discrezionalità dell'organo giudicante, sintomo della sua terzietà ed indipendenza, dinanzi al solo parametro della Legge, la cui primazia nell'interpretazione del diritto non può e non deve essere negata, pena la negazione dell'ordinamento giuridico stesso.

Ipotizzare il ricorso a formule matematiche (*rectius*: formule logiche) fondate sulle disposizioni che nei sistemi giuridici di *civil law* prevedono criteri di esegesi dei testi normativi, affrancando l'ordinamento da vincoli che non siano di natura legale, non lede le prerogative del giudice e non snatura l'entità del sistema stesso, ma esalta l'affidabilità dell'uno e dell'altro in termini di credibilità e di rispetto del diritto, così da determinarne un miglioramento delle condizioni: la logica, quindi, come implicitamente ritenuto dalla sentenza in commento, laddove ritiene necessario il ricorso ai principi dell'interpretazione letterale e teleologica della legge, costituisce l'unica ipotizzabile sostanza di un metodo, quale quello della giustizia predittiva, diretto a rendere, nelle parti in cui ciò sia possibile (ovvero sempre con esclusione dei dati valoriali), il più oggettive e certe possibile le regole (processuali e sostanziali) che sovrintendono allo svolgimento di tutte le attività dell'ordinamento giuridico.